


COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - REG. (UE) n. 1305/2013 -
MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3.1

"Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore
agroforestale - Investimenti volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e
forestale"



ALL. H

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -

IL COMMITTENTE
Comune di Irgoli

IL TECNICO
Dott. Agr. Salvatore Saggia

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - REG. (UE) n. 1305/2013 - MISURA 4 -
SOTTOMISURA 4.3.1

"Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale -
Investimenti volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale"

CIG Z2E21874EE

Capitolo 1 - Disposizioni generali

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI- DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra il Comune di Irgoli e l'impresa appaltatrice in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

Determina altresì le condizioni tecniche normali per lo svolgimento dei lavori relativi all'oggetto dell'appalto di cui all'art. 2.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel seguito sarà indicato con l'acronimo "C.S.A." mentre il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 50/2016 del 18 Aprile 2016, sarà indicato come "Codice Appalti" utilizzando l'acronimo "C.A.".

Il regolamento generale, indicato con l'acronimo R.G. farà riferimento al Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti.

Per le definizioni si rinvia all'art. 3 del C.A. ed alle altre definizioni stabilite dalle altre norme in materia e richiamate nel presente C.S.A..

Art. 2 - OGGETTO DELL 'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la sistemazione (da parte dell'impresa appaltatrice), e l'esecuzione a misura di tutte le opere occorrenti per eseguire e dare completamente compiuti, funzionanti ed ultimati i lavori necessari per le "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - REG. (UE) n. 1305/2013 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3.1

*"Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale -
Investimenti volti a migliorare le condizioni di viabilità rurale e forestale"*

L'appalto, a seguito della Determinazione n° 2395 del 03/05/2018 del Direttore del Servizio Istruttorie Argea Sardegna in cui veniva approvata la Graduatoria Unica Regionale relativa alla misura 4 posta in oggetto dalla quale l'intervento risulta ammissibile e finanziabile in conformità dell'indirizzo del Consiglio Comunale espresso con propria delibera n°..... del, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza saranno invitati i soggetti con idonei requisiti di qualificazione tramite procedura aperta o manifestazione di interesse.

Il progetto è stato ritenuto dall'appaltatore, per dichiarazione resa in sede di gara d'appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il prezzo indicato in offerta.

L'Appaltatore, avendo esaminato il progetto esecutivo in sede di gara, non ha avanzato riserve circa la sua validità e realizzabilità.

Il presente C.S.A. e tutti gli elaborati del progetto definitivo approvato, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa dei lavori nonché le caratteristiche tecniche delle opere oggetto del contratto, gli impianti e le modalità di installazione.

Il presente appalto, comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso ne eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di corpo, obbligo

dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera.

L'offerta dell'Appaltatore, quindi, tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari, riportati nel presente C.S.A. e negli elaborati progettuali ed amministrativi, che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

Pertanto l'oggetto del contratto ha, come finalità, la realizzazione dell'opera nella sua interezza e funzionalità.

Il prezzo relativo ai lavori, così come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara (prezzo contrattuale), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla corpo o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Per i lavori, negli atti progettuali, il computo metrico è solo di riferimento per il concorrente ai soli fini della formulazione dell'offerta mentre l'importo complessivo, a seguito dell'offerta, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziabile le quantità indicate dall'Ente appaltante negli atti progettuali (computo metrico), essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dallo stesso Ente appaltante e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Pertanto le quantità indicate nel computo metrico, posto in visione per la partecipazione all'appalto, non hanno e non avranno alcun effetto ai fini dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei lavori in appalto; essi sono esplicitati al solo scopo di individuare la consistenza e la qualità dei lavori da realizzare.

L'Ente appaltante, affidando i lavori all'impresa appaltatrice, si avvale delle singole prestazioni indicate nel presente capitolato e della capacità organizzativa della stessa impresa.

L'Appaltatore pertanto assume l'impegno di assistere tecnicamente l'Ente appaltante per consentirgli di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale utilizzazione dell'opera appaltata, mettendogli a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la costante assistenza tecnica, la prevenzione dei danni e la programmazione delle attività.

In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato all'adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalità richiesta all'Appaltatore dall'Ente appaltante.

Resta altresì inteso e chiarito che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile, nei confronti dell'Ente appaltante, per tutto quanto concerne le attività sommariamente sopra descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che degli incombenti derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in vigore.

Il prezzo contrattuale "a corpo" dell'appalto comprende tutte le opere connesse all'opera di che trattasi.

Art. 3 - SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMONTARE DELL 'APPALTO, SUPPLENTE

Il presente appalto il cui importo complessivo dei lavori, fornitura ed oneri compresi nell'appalto, posto a base d'asta, ammonta ad €. = 147.700,05 (centoquarantasettemilasettecento/05) al netto di IVA come per legge, così ripartiti : €. 146.491,25 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 1208,80= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il predetto importo complessivo a base d'asta e così distinto, in analogia a quanto disposto dall'art. 43 comma 6 del R.G., per ogni gruppo di lavorazione complessiva dell'intervento ritenuta omogenea, in relazione all'importo; inoltre nel seguito si indica anche, per ogni gruppo, la aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 34, com. 1, lettera d), del C.A., i consorzi di cui all'art. 34, com. 1, lettera e), del C.A., ed i soggetti di cui all'art. 34, com. 1, lettera t), del C.A., di

tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella corpo minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella corpo minima del 10% dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente com. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in corpo percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (art. 92 comma 2 DPR n° 207/2010).

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa in sede di gara d'appalto e, quindi, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Trattandosi di lavori appaltati a misura, il prezzo complessivo dell'appalto indicato in contratto, è comprensivo di ogni onere di qualsiasi natura riguardante l'appalto stesso, previsto o non previsto nel progetto posto a base di gara in quanto l'appalto medesimo è finalizzato all'ottenimento e funzionamento della relativa opera.

Pertanto l'importo dei lavori è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché i trasporti a rifiuto ed a discarica autorizzata, le opere provvisorie, di sicurezza e ponteggi, i lavori e le provviste necessari al completo finimento, in ogni loro parte, di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli elaborati facenti parte del contratto d'appalto.

In caso di difformità di indicazione fra gli elaborati progettuali verrà ritenuta valida la soluzione più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale appaltante.

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'impresa all'Ente appaltante complete e finite in ogni loro particolare.

L'impresa concorrente-partecipante, quindi, è obbligata ad esaminare tutti gli elaborati del progetto preliminare- definitivo approvati, rilasciandone dichiarazione di validità e realizzabilità in sede di gara, e a valutare attentamente l'offerta individuando e quantificando con precisione tutti i componenti e le loro esatte quantità sulla base dei requisiti, della qualità e delle caratteristiche funzionali richieste, come finalità, nel progetto posto a base di gara.

Si precisa che nel computo metrico estimativo progettuale, posto in visione dell'impresa partecipante, la individuazione dei componenti elementari costituenti ogni singolo lavoro ed opera è puramente indicativa e qualitativa.

Per il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori a corpo si farà riferimento a quanto previsto dall'art. 43 comma 6 e dall'art. 184 del R.G.;

L'onere di eseguire i dovuti computi e calcoli ai fini della formulazione dell'offerta rientra interamente nella responsabilità della ditta concorrente.

La stima e le analisi dei prezzi unitari redatte in fase di progetto, date in visione alle imprese concorrenti in sede di appalto, non è e non saranno in alcun modo impegnative per l'Amministrazione Comunale appaltante ma sono date in visione unicamente per agevolare il compito delle stesse imprese per la redazione della loro offerta.

L'Amministrazione Comunale appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempienza dell'originario Appaltatore, avrà facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'Amministrazione Comunale appaltante, ove necessario, procederà alla verifica a campione del possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara.

Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito indicato mentre indicazioni di dettaglio e prescrizioni operative potranno essere impartite dalla direzione lavori nell'ambito dei propri poteri discrezionali e normativi.

SI RINVIA ALLA RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA.

In ogni caso i lavori in appalto sono tutti ampiamente illustrati e descritti negli elaborati progettuali definitivi nonchè negli elaborati richiamati nel successivo art. 15.

I predetti elaborati costituiscono la chiave interpretativa della volontà contrattuale e che vincolano l'impresa nella sua offerta globale e complessiva senza riserva alcuna.

Art. 5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati progettuali richiamati nel contratto, di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori nell'ambito dei propri poteri discrezionali e di dettaglio.

L'importo complessivo a base d'asta come disposto dall'art. 43 comma 6 del R.G., viste le categorie di lavorazione di cui si compone complessivamente l'intervento, è stato raggruppato in diverse in un'unica categoria di lavorazione oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

In caso di differenze interpretative ed esecutive tra i grafici, le relazioni tecniche, i calcoli preliminari e gli atti contabili, devono essere considerate valide le categorie di lavoro e le tecnologie esecutive indicate nell'elaborato che più si avvicinano al fine dell'opera appaltata e per rendere la stessa opera ultimata a regola d'arte, funzionale e funzionante; l'interpretazione finale verrà comunque decretata dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore (se nominato).

Le categorie di lavorazione predominanti sono delle seguenti categorie:

| | |
|------------|--------|
| OG3 | Strade |
| | |

Art. 6 - PROGRAMMA ESECUTIVO, PIANIFICAZIONE DELL'OPERA, PROGRAMMA APPROVVIGIONAMENTI

L'impresa appaltatrice, a norma del comma 10 dell'art. 43 del R.G., è obbligata, prima dell'inizio dei lavori, a presentare un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'art. 40 comma 1 del R.G., nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

In presenza di particolari esigenze il Comune di Irgoli si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore e, in tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto a nessun indennizzo o equo compenso.

L'Appaltatore, nella redazione del programma, dovrà tener conto, tra l'altro:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Il programma esecutivo comprende, anche se non specificatamente indicato, anche i periodi per le forniture ed eventuali lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione appaltante necessarie per l'utilizzazione e la funzionalità dell'opera.

In caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma esecutivo verrà aggiornato in relazione all'eventuale incremento

della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma esecutivo, legati a motivate esigenze organizzative dell'impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma esecutivo, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Il programma esecutivo deve essere corredato da un programma degli approvvigionamenti relativi a ciascuna lavorazione, che indichi gli elaborati progettuali di riferimento, le date previste per l'emissione degli ordini, l'avanzamento dell'approvvigionamento e la data prevista per la consegna in cantiere, in modo che sia possibile verificare che gli approvvigionamenti dei materiali si svolgano senza ritardi.

L'impresa dovrà ripresentare il cronoprogramma esecutivo offerto in sede di gara, con l'aggiornamento delle date (dalla consegna alla ultimazione lavori) e con l'indicazione degli importi dei SAL previsti, in corrispondenza delle lavorazioni relative al periodo di maturazione del SAL.

Art. 7 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE - PROPOSTE MIGLIORATIVE - PREMIO DI ECONOMIA

L'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale d'Appalto (C.G.A.), e nel presente C.S.A..

Per le varianti in corso d'opera, qualora ammesse, si procederà secondo le disposizioni del C.A..

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in contrasto con le previsioni contrattuali.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione Comunale appaltante.

Sono nulli gli ordini di servizio verbali.

L'Appaltatore, ai sensi degli articoli del C.A., risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Art. 8 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

L'importo complessivo offerto e contrattualmente convenuto è fisso ed invariabile ai sensi del R.G. e comprende l'esecuzione di tutte le opere, gli impianti ed ogni altro onere previsto nel R.G. e nel C.G.A., anche se non chiaramente indicati dal contratto, dal progetto esecutivo e dal presente C.S.A., necessari a dare compiute e funzionanti a regola d'arte le opere appaltate e descritte nella documentazione prima richiamata.

Il prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria, ed in base al quale saranno pagati i lavori appaltati, si intendono comprensivi anche di:

1. Materiali: (qualora siano necessari) tutte le spese per la fomitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
2. Operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, contrattuale ed igiene del lavoro.
3. Spese generali ed utili d'impresa: Le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di

lavoro, impianto di cantiere e guardiania fino a collaudo, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché tutte le spese relative alla produzione di tutte le documentazioni necessarie per ottenere pennessi ed autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti e necessarie per la corretta omologazione e collaudo delle opere compreso, quindi, riproduzioni fotografiche e/o filmate, prove di laboratorio e prove di carico richieste dalla dei e/o dal Collaudatore; compreso altresì la fornitura e spese di vidimazione per i libri contabili; gli utili d'impresa, la direzione di cantiere, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, produzione e riproduzione grafici e disegni di "come costruito".

4. Tutti gli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore elencati al successivo art. 38.

I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento dell'opera appaltata e per rendere la stessa ultimata a regola d'arte e finanziaria; gli stessi prezzi sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Art. 9 - PROGETTAZIONE OPERATIVA E DISEGNI

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese e con oneri a proprio carico, alla redazione della progettazione operativa (o cosiddetta "costruttiva") ai sensi dell'art. 33 comma 1 del R.G.

La progettazione operativa, cioè avente un taglio eminentemente operativo, si configura come il momento reale di definizione del progetto e dei rapporti tra le parti, con la conseguente traduzione da "esecutivi" a "cantierabili" degli elaborati grafici di prefigurazione delle opere in relazione alla specifica organizzazione tecnico-economica dell'Appaltatore.

Ovvero la progettazione operativa risulta necessaria ed indispensabile per riadattare lavorazioni e modalità esecutive al know-how tecnologico e alla peculiare organizzazione d'impresa dell'Appaltatore. Pertanto l'Appaltatore svilupperà il progetto operativo ed i disegni di dettaglio (shop drawings), eventualmente non compresi nel progetto esecutivo, necessari per la corretta esecuzione dei lavori, la fabbricazione, l'installazione ed il montaggio dei manufatti ed impianti previsti, in congruenza con gli elaborati del progetto esecutivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate dalle specifiche tecniche che ne fanno parte.

Detti disegni devono essere disponibili in cantiere per la verifica della Direzione Lavori prima della realizzazione delle relative lavorazioni.

L'Appaltatore svilupperà, inoltre, l'elaborazione dei disegni di dettaglio del "come costruito" e dovrà indicare, prima dell'inizio dei lavori:

- il soggetto incaricato di tale compito (con recapiti telefonici e telematici);
- come e quando le modifiche saranno consolidate sui disegni finali.
- disegni del "come costruito" devono essere disponibili in cantiere per la verifica della Direzione Lavori ogni qualvolta si apportino le modifiche delle relative lavorazioni.

Art. 10 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'APPALTO - ANTICIPAZIONE - REVISIONE PREZZI - PREZZO CHIUSO

Il rapporto economico dell'appalto (ritardi nell'emissione dei certificati, crediti, penali, adeguamento prezzi, ecc.) è disciplinato dal C.A. nonché dalle corrispondenti norme del R.G. e del C.G.A.

Le anticipazioni non saranno concesse così come non è ammessa la revisione dei prezzi offerti, mentre il prezzo chiuso verrà applicato, se dovuto, secondo le modalità fissate dalla normativa richiamata.

Art. 11 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art.106 del R.G. l'impresa partecipante è tenuta a presentare, in sede di gara, le dichiarazioni previste dal bando e dal relativo disciplinare.

In particolare, così come già indicato nel precedente art. 3, l'impresa è obbligata ad esaminare tutti gli elaborati del progetto preliminare - definitivo approvati, rilasciandone dichiarazione di validità e

realizzabilità in sede di gara, e a valutare attentamente l'offerta individuando e quantificando con precisione tutti i componenti e le loro esatte quantità sulla base dei requisiti, della qualità e delle caratteristiche funzionali richieste, come finalità, nel progetto posto a base di gara.

In nessun caso, così come disposto dall'art. 106 comma 3 del R.G., si procede alla stipula del contratto se il Responsabile del Procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipere, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne i casi in cui tali elementi si configurino come cause di forza maggiore, così come contemplati dal Codice Civile, e non esclusi da altre norme del presente C.S.A..

L'Appaltatore, pertanto, non potrà richiedere alcun compenso e/o indennizzo, oltre al pagamento dei prezzi pattuiti, per qualsivoglia ragione ed onerosità, ancorchè sopravvenute durante il corso dei lavori ed impreviste ed imprevedibili al momento della formulazione dell'offerta, facendo a pressa rinuncia al beneficio dell'equo indennizzo, di cui all'art. 1664 del C.C., per aver tenuto conto di tali rischi nella determinazione dei prezzi e del ribasso offerto.

Art. 12 - ECCEZIONI DELL 'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni della Direzione Lavori siano difformi ai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli prescritti dal presente C.S.A. e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi premi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione Comunale ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di efficacia.

Art. 13 - DOMICILIO DELL 'APPALTATORE

L'Appaltatore, a norma dell'art. 2 del C.G.A., dovrà avere il proprio domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso un ufficio del Comune di Irgoli.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte ai sensi del comma 2 del citato art. 2 del C.G.A..

Art. 14 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre a quanto previsto dal presente C.S.A., l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme (leggi, regolamenti, decreti, circolari, determinazioni e comunicazioni dell'Autorità di vigilanza sui LL.PP., ecc.) in materia di opere pubbliche ed in particolare le norme indicate nel precedente art. 1: C.G.A., R.G., C.A., L.R.A..

Inoltre dovrà osservare le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali e regionali) riguardanti, in particolare, le normative tecniche in materia di sicurezza, anche se non espressamente richiamati nel presente Capitolato.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di cui è parte integrante il presente Capitolato Speciale, dichiara di accettare e rispettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme in materia di opere pubbliche, indipendentemente se siano state esplicitamente o non richiamate nel presente Capitolato.

L'Appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuto all'ottemperanza delle disposizioni legislative, regolamentari e normative in materia di lavori in generale, di accettazione dei materiali e delle opere, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa, comunque, interessare la disciplina dell'appalto medesimo e

l'esecuzione del lavoro.

L'appaltatore si impegna al rispetto dei Protocolli di legalità di cui ai punti seguenti:

1. di essere consapevole che, giusta "Protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro in provincia di Nuoro", sottoscritto il presso la Prefettura di Nuoro, all'atto dell'installazione del cantiere, le aziende aggiudicatrici nonché le eventuali aziende subappaltatrici si rendono disponibili a ricevere una visita del Comitato Paritetico Territoriale (CTP) di Nuoro finalizzata alla verifica dei requisiti minimi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle finalità formative e informative precisamente riconosciute a tale organismo. Le stesse stazioni appaltanti si impegnano unitamente alla comunicazione obbligatoria alla DPL e alla ASL, ad informare il CTP della provincia di Nuoro in merito alle date d'inizio lavori relativi alle gare aggiudicate".
2. di essere consapevole che, giusta "Protocollo di legalità nel settore degli appalti pubblici", sottoscritto presso la Prefettura di Nuoro il, "la sottoscrizione del contratto attuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 è sottoposta a condizione risolutiva e la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto, qualora dovessero intervenire informazioni interdittive
3. di essere consapevole che, giusta "Protocollo di legalità nel settore degli appalti pubblici", sottoscritto presso la Prefettura di Nuoro il, l'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi, indipendentemente dal valore, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, di trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art. 105 del D.Leg.vo 50/2016), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere, fornitura di servizi di logistica di supporto (tipicamente vitto ed alloggio del personale);
4. di essere consapevole che, giusta "Protocollo di legalità nel settore degli appalti pubblici", sottoscritto presso la Prefettura di Nuoro il, "l'aggiudicatario ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraerzte e tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria

Art. 15 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto e saranno in esso richiamati, i seguenti documenti:

1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto,
2. l'offerta economica

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto, anche se non saranno materialmente allegati, i documenti forniti dall'Responsabile Unico del Procedimento a corredo del progetto esecutivo delle opere in oggetto.:

La documentazione sopra citata (1.2 Tav. a.b.c.d.e.f...i) costituisce la chiave interpretativa della volontà contrattuale.

Detti documenti, in caso di discordanza, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine decrescente di importanza.

Art. 16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il rapporto contrattuale relativo alle garanzie ed alle coperture assicurative (cauzione provvisoria, garanzia fidejussoria, ecc.) è disciplinato dall'art. 93 del C.A. In particolare l'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da:

- una cauzione provvisoria, redatta secondo lo schema 1.1 e scheda tecnica 1.] del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n° 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109), valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, ammontante al 2% dell'importo lavori a base di gara, da presentare, a scelta del concorrente, anche mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza

assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta;

- dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui agli art. del C.A., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'impresa aggiudicatrice dei lavori è obbligata a costituire una cauzione fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori stessi, redatta secondo lo schema 1.2 e scheda tecnica 1.2 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n° 109).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione fidejussoria definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della cauzione fidejussoria definitiva, nei termini richiesti, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale che, in tal caso, aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione fidejussoria definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione fidejussoria definitiva deve avere effetto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione ove occorrente in luogo del certificato di collaudo provvisorio ai sensi degli art. del C.A.) ed è progressivamente svincolata con le modalità previste dagli art. del C.A..

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, sia per la cauzione provvisoria che per quella definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le polizze assicurative possono essere rilasciate, ai sensi dell'art. 1 lett. c) della legge n° 348 del 10/06/1982, da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 13/02/1959 n° 449 e ss.mm.ii., nonché dai soli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/90 n° 385 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In tal ultimo caso, all'atto fidejussorio dovrà essere allegata, pena l'esclusione dalla gara, copia autentica, ai sensi degli artt 18 o 19 del DPR n° 445/2000, dell'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prevista dall'art. 2 co 1 del DPR n° 115/2004, unitamente ad idonea dichiarazione, resa dall'agente intermediario finanziario, ai sensi degli artt. 18 o 19 del DPR n° 445/2000, che attesti la persistenza di tale autorizzazione all'atto del rilascio della polizza.

Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore, ai sensi degli art. del C.A., dovrà stipulare e dovrà impegnarsi a mantenere in vigore, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione), una polizza assicurativa R.C.T., con massimale unico di € 500.000,00 (euro CINQUECENTOMILA/00), per la responsabilità civile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell'Appaltatore) e a cose di terzi derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

La polizza assicurativa R.T.C., redatta secondo lo schema 2.3 e scheda tecnica 2.3 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n° 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n° 109), dovrà assicurare l'Amministrazione Comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori appaltati ed inoltre dovrà coprire i danni subiti dall'Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della disruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori oltre alla garanzia della manutenzione fino al collaudo delle opere stesse.

La predetta polizza, avente decorrenza dalla data della consegna dei lavori, dovrà essere trasmessa al Responsabile del Procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei lavori.

Nel caso occorranzo proroghe alla citata polizza, dovute a ritardi nell'ultimazione dei lavori per qualsiasi causa, sarà a carico dell'Appaltatore anche il maggior costo per queste eventuali proroghe. L'Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione appaltante da parte della Società Assicuratrice.

La garanzia di tutte le opere edili ed impiantistiche, avrà validità di mesi 24 dalla data del collaudo.

Art. 17 - RESPONSABILITA ' DELL 'APPALTATORE VERSO L 'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune di Irgoli dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della regola dell'arte per la buona riuscita dei lavori e dell'operato dei suoi dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza pubblica ed avrà ad esclusivo suo carico l'onere di rifondere al Comune di Irgoli ed a terzi i danni che dovessero derivare dell'appalto assunto.

L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori.

L'Appaltatore assume sopra di se la responsabilità penale e civile piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti dall'appalto.

Esonera fin dalla stipula del contratto d'appalto, quindi, il Comune di Irgoli e la Direzione Lavori da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e si obbliga a rimuoverli da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire proposta contro di loro.

Non è permessa la cessione di credito.

Art. 18 – NUOVI PREZZI

Per l'esecuzione di nuove categorie di lavori non previsti nel progetto definitivo appaltato, per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento di nuovi prezzi, ai sensi degli artt. 32 e 163 del R.G..

L'applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all'approvazione del Responsabile del Procedimento ovvero, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, all'approvazione dell'Amministrazione Comunale appaltante.

Per tutti i nuovi prezzi si farà riferimento, innanzitutto e ove applicabili, alle tariffe ufficiali dei prezzi applicati nella Regione Sardegna al momento della gara d'appalto e, in caso di mancanza del prezzo nelle tariffe, si farà ricorso all'analisi dei prezzi con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

Si intendono prezzi già concordati quelli riportati nel progetto definitivo appaltato al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa appaltatrice.

Art. 19 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili, a titolo del tutto eccezionale e rientranti nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, devono essere autorizzati dal Responsabile del Procedimento e possono essere eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dei prezzi accertati e pubblicati dalla Camera di Commercio di Nuoro e dei costi orari della mano d'opera relativi all'epoca dell'offerta, senza ulteriore maggiorazione delle aliquote per utile e spese generali che restano compensate dell'intero appalto.

I lavori autorizzabili, generalmente per l'esecuzione di opere per le quali non è possibile stabilire preventivamente entità e valore ovvero lavori d'urgenza, sono quelli indicati agli art. del C.A..

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornaliermente rilasciati dalla Direzione Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite ed

effettuate con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

Art. 20 - SUBAPPALTO, DIVIETI E CONDIZIONI

L'art. 105 del C.A. regola le modalità per ottenimento delle autorizzazioni al subappalto, i divieti, gli obblighi e le responsabilità.

La percentuale di lavori subappaltabile non può superare la misura del 30% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore non potrà concedere o subappaltare i lavori oggetto del presente appalto in assenza di una specifica autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Irgoli.

Detta autorizzazione, per incompetenza o indesiderabilità del subappaltatore, potrà essere negata o revocata in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione scritta e ad insindacabile giudizio del Comune di Loculi, senza alcun diritto dell'Appaltatore a chiedere proroghe o risarcimenti.

In ogni caso l'impresa rimane, di fronte al Comune di Irgoli, unica Responsabile dei lavori subappaltati sia per quanto concerne l'esecuzione degli stessi a perfetta regola d'arte, sia per quanto concerne l'adempimento delle norme di legge sul trattamento e la tutela dei lavoratori dipendenti del subappaltatore.

Il pagamento delle lavorazioni affidate in subappalto si effettuerà nei confronti dell'Appaltatore e per le sole lavorazioni regolarmente eseguite e già pagate.

A tale scopo l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Comunale aggiudicatrice, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate, ovvero, in alternativa, di allegare ad ogni SAL tutte le relative fatture pagate ai subappaltatori.

In caso di subappalto affidato ai sensi del C.A., si provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; in tal caso si applicano gli appositi articoli dell'ultimo periodo del C.A..

I contratti di subappalto e subcontraenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, devono contenere la clausola contrattuale circa la tracciabilità dei pagamenti, pena la nullità assoluta del relativo contratto e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.

Vanno inoltre rispettate le disposizioni di cui al "Protocollo per la Sicurezza nei luoghi di lavoro in provincia di Nuoro" e del "Protocollo di legalità nel settore degli appalti pubblici" come esplicitati nell'art.14 del presente CSA.

Art. 21 - SICUREZZA CANTIERE - CONSEGNA DEI LAVORI - MOBILITAZIONE

Prima della sottoscrizione del contratto d'appalto ed entro 30 gg dalla data di aggiudicazione, l'Appaltatore è obbligato, ai sensi degli articoli del C.A., a redigere ed a consegnare al Comune di Irgoli, a propria cura e spese, quanto segue:

1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del titolo IV del D.Lgs n° 81/08;
2. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del titolo IV del D.Lgs n° 81/08;
3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

I contenuti minimi dei piani di sicurezza sono quelli indicati dal D.Lgs n° 81/08 e, più in particolare degli allegati XV e XVI dello stesso decreto.

L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, assumerà la qualifica e le competenze, senza onere alcuno per l'Amministrazione Comunale appaltante, di Responsabile dei lavori, così come stabilito dall'art. 2 lettera c) della Direttiva 92/57/CEE del 24/06/1992.

In tale veste l'Appaltatore provvederà alla nomina, a propria cura e spese del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, comunicandone il nominativo all'Amministrazione Comunale appaltante.

L'Appaltatore dovrà disporre che il Coordinatore della sicurezza anzidetto aggiorni costantemente la Direzione Lavori sulle attività relative ai compiti indicati all'art. 92 del D.Lgs n° 81/08.

L'Appaltatore dovrà organizzare, gestire e mantenere costantemente aggiornato un apposito archivio dedicato alla documentazione attinente la sicurezza; detto archivio dovrà essere accessibile all'Amministrazione Comunale appaltante.

E' fatto esplicito divieto all'Appaltatore di dare inizio ai lavori in cantiere prima di aver inviato, nella qualità di Responsabile dei lavori, al Comune di Irgoli competente, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, la notifica preliminare prescritta dall'art. 99 del D.Lgs n° 81/08, della quale dovrà trasmettere copia all'Amministrazione Comunale appaltante entro il termine di 15 giorni dalla notifica stessa.

Ogni volta che una nuova impresa sarà introdotta nel cantiere, l'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione Comunale appaltante prova scritta di aver adempiuto alle prescrizioni stabilite dal D.Lgs n° 81/08.

La consegna delle aree e il verbale di inizio lavori alla ditta appaltatrice, verrà effettuata dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro i 45 giorni dalla data di stipula del contratto o, in caso si ravvisino ragioni di urgenza, subito dopo Paggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 129 comma 1 del R.G..

La consegna avverrà conformemente a quanto stabilito dagli artt. 153 e 154 del R.G..

Qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione Comunale, non avvenisse nei termini stabiliti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art.9 del C.G.A..

L'Appaltatore dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infotuinistici (compresa la Cassa Edile).

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

In caso di ritardo dell'inizio dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di stabilita nella corpo di dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo dovesse superare i 30 giorni a partire dalla data di consegna, il Comune di Irgoli potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva.

Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare copia delle polizze assicurative R.C.T., i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore deve intervenire di persona o attraverso il suo legale rappresentante alla consegna dei lavori e, in caso di assenza, il Direttore dei Lavori fisserà una nuova data fermo restando che, a norma dell'art. 153 comma 7 del R.G., la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

La consegna può essere frazionata per parti, secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale appaltante, a norma dell'art. 154, comma 6, del R.G., senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere compensi accessori o particolari.

In caso di consegna frazionata la data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e regolamento sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavoro, l'impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma esecutivo, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale prograrruna, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una

volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione dei suoli o di immobili occupati da terzi, ovvero dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, l'Appaltatore avrà diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennità, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

MOBILITAZIONE

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori dovrà provvedere a consegnare al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione Lavori, i seguenti documenti:

1. Programma esecutivo di cui all'an. 6 del presente CSA;
2. polizza assicurativa R.C.T., per la responsabilità civile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell'Appaltatore) e a cose di terzi derivanti dall'esecuzione del presente appalto nonché a garanzia della manutenzione delle opere fino al collaudo, ai sensi dell'an. 16 del presente CSA;
3. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia previsto ai sensi del D.Lgs n° 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, ai sensi dell'art. 21 del presente CSA;
4. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo non sia previsto ai sensi del D.Lgs n° 81/08 e succ. mod. ed integrazioni, ai sensi dell'art. 21 del presente CSA;
5. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 21 del presente CSA;
6. nominativo, generalità, curriculum, qualificazione e recapiti telefoni e telematici del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 21 del CSA;
7. notifica preliminare prescritta dall'art. 99 del D.Lgs n° 81/08 e s. m. e i., all'ASL competente, nonché alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, ai sensi dell'art. 21 del presente CSA;
8. documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (compresa la Cassa Edile), ai sensi dell'an. 21 del presente CSA;
9. nominativo, generalità e recapiti telefonici e telematici del Direttore Tecnico di cantiere.

L'Appaltatore, nello stesso periodo di mobilitazione, dovrà, inoltre, provvedere alla redazione, fornitura ed installazione di un tabellone di cantiere, di dimensioni 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza) in conformità della legge

19/03/1990 n° 55 e della Circolare del Min. LL.PP. 01/06/1990 n° 1729.

Tanto il tabellone quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

Il tabellone dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nel seguito e meglio specificate dal Responsabile del Procedimento.

In fondo al tabellone dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

Il tabellone dovrà riportare almeno i seguenti dati:

Amministrazione appaltante; titolo generale dell'Opera; immagini o grafici illustrativi dell'opera; titolo del lavoro in appalto (se diverso da quello generale);

estremi della legge o del piano; impresa esecutrice;

importo complessivo contrattuale dei lavori;

- data di consegna dei lavori;
- data contrattuale di ultimazione lavori;
- progettista prog definitivo;
- progettista prog. esecutivo;

- direttore dei lavori;
- direttore operativo (se previsto);
- ispettore di cantiere (se previsto);
- direttore di cantiere;
- responsabile del procedimento;
- dirigente LL.PP, del Comune di Loculi;
- subappaltatori (ove previsti).

Art. 22 - DURA TA DELL 'APPALTO E PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto, resta fissato in giorni quarantacinque (45) naturali, successivi e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna .

Il predetto tempo utile contrattuale è così distinto: 2 gg per mobilitazione e 43 gg per lavorazioni e forniture in opera.

L'Appaltatore si impegna e si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei lavori, di cui al precedente art. 6, che comprende, anche se non specificatamente indicato, anche i periodi per le forniture ed eventuali lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione appaltante necessarie per Putilizzazione e la funzionalità dell'opera.

Ai sensi dell'art. 9 del C.G.A. l'Appaltatore, per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il tempo contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà rimborsare al Comune di Loculi le relative spese di assistenza tecnica e sottostare ad una penale pecuniaria (cfr art. 145 del R.G.) stabilita nella corpo di dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Uguale penale si applicherà anche in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti in singoli ordini di servizio.

La penale, complessivamente, non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale e, qualora il ritardo nell'adempimento comporti l'applicazione di una penale pari al massimo consentito, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto per grave negligenza e grave ritardo dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 136 del C.A..

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale verranno dedotti dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuti dalla cauzione.

Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico-metereologiche che rientrano nella normalità per i luoghi in cui sarà impiantato il cantiere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale appaltante.

Art. 23 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà adempiere a tutte le procedure indicate al 1° e 2° comma del precedente art. 21, a propria cura e spese.

L'Appaltatore dovrà rispettare il programma esecutivo di cui all'art. 6 del presente C.S.A. durante tutto lo svolgimento dell'opera.

Art. 24 - ORARIO DI LA VORO

Per la sollecita ultimazione dei lavori ovvero per esigenze di traffico e/o viabilità ovvero per causa di forza maggiore, le stesse opere dovranno, su ordine di servizio della Direzione Lavori o del Responsabile del Procedimento, essere eseguite in orario straordinario, ovvero con doppio turno di lavoro, ovvero notturno e/o festivo, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa richiedere maggiori oneri o spese o equi compensi ovvero senza che ciò modifichi il prezzo stabilito o dia luogo a compensi straordinari di alcun genere.

Di tale essenziale circostanza, pertanto, l'impresa appaltatrice dovrà tenere conto nella formulazione dell'offerta, nella fase progettuale esecutiva, operativa o costruttiva e, naturalmente,

nella fase di svolgimento dei lavori.

Il Comune di Loculi, tramite il Responsabile del Procedimento, si riserva la facoltà di stabilire di volta in volta, nei predetti ordini di servizio, un congruo termine perentorio per l'espletamento dei lavori e di disporre eventuali modifiche alle modalità delle installazioni nel modo che riterrà più conveniente in relazione alle aree, ai locali, agli uffici ed alle funzioni espletate negli ambienti interessati dalle opere.

In caso di ritardi si applicheranno le penali previste dal precedente art.22.

Art. 25 - DIREZIONE LAVORI - ORDINI DI SERVIZIO

Il Comune di Loculi, ai sensi degli articoli del C.A., costituirà l'Ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da ispettori e direttori operativi.

Il Direttore dei Lavori prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché i lavori, a cui è predisposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità con i relativi progetti e contratti.

Il Direttore dei Lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere in duplice originale e da comunicare all'Appaltatore che sarà tenuto a restituire una copia, debitamente sottoscritta, per ricevuta.

L'opera della Direzione Lavori è volta all'accertamento della qualità dei materiali e della buona esecuzione delle opere e non dei mezzi di opera per ottenerli dovendo l'impresa, di propria iniziativa, adoperare gli adatti mezzi d'opera e prendere tutte le precauzioni per prevenire gli infortuni ed evitare danni di qualsiasi genere.

Il Direttore dei Lavori è responsabile, comunque, di tutti gli adempimenti che per legge e per regolamento sono ad egli attribuiti.

Oltre alle suddette incombenze la Direzione dei Lavori parteciperà al controllo costante della progettazione esecutiva, unitamente ai progettisti del progetto definitivo, durante la redazione della stessa da parte dell'impresa appaltatrice, al fine di assicurare la rispondenza del progetto esecutivo al progetto definitivo ed alle nuove e sopravvenute esigenze a seguito di indagini e saggi specifici e più approfonditi.

Gli ordini di servizio verbali sono nulli.

All'impresa è attribuita, a propria cura e spese, la regola dell'arte per una corretta e regolare esecuzione delle lavorazioni e delle opere tramite le attrezzature più avanzate e la mano d'opera necessaria, qualificata e/o specializzata.

Art. 26 - DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE DA PARTE DELL 'IMPRESA

L'impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un singolo professionista qualificato ed abilitato che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa alla carica.

Allo stesso tecnico dovrà essere affidato il compito di coordinare le maestranze impiegate per la realizzazione delle opere e degli impianti anche specialistici, e quello di responsabile del piano di sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Direttore Tecnico, solo se non stabilmente alle dipendenze dell'impresa, dovrà dimostrare di essere iscritto ad un Albo Professionale.

Il Direttore Tecnico, il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato dall'Appaltatore al Comune di Loculi ed al Direzione dei Lavori entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, dovrà, per tutta la durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

Il Comune di Loculi, di propria iniziativa o su indicazioni della Direzione Lavori, ha la facoltà di esigere il cambiamento immediato del Direttore Tecnico di cantiere senza bisogno di dote motivazione alcuna e senza indennità di sorta per l'Appaltatore e/o per lo stesso direttore tecnico.

Il Direttore Tecnico collaborerà con il Direttore dei Lavori e/o con il Collaudatore per tutti gli adempimenti tecnici, richiesti da questi ultimi, da effettuarsi in cantiere: rilievi, misure topografiche, tracciamenti, corpezioni, controlli, contabilizzazione, sviluppo di elementi grafici, ecc.

Il Direttore Tecnico dovrà essere munito di tutte le strumentazioni necessarie a quanto sopra.

Tutti gli oneri ed i costi derivanti dagli obblighi di cui sopra restano a carico dell'Appaltatore.

Il Direttore tecnico dovrà assicurare, ai sensi dell'art. 6 della legge 03/08/2007 n° 123 ed art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs n° 81/08 e s.m. e i., così come integrato dall'art. 5 della legge 13/08/2010 n° 136, che il personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta fornitrice o installatrice, sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; i lavoratori sono tenuti ad esporre la predetta tessera; in violazione del suddetto obbligo, sia l'Appaltatore che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della legge n° 123/07 ed art. 55 del D.Lgs n° 81/08 e s.m. e i. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.Lgs n° 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 27 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LA VORI

Per le eventuali sospensioni dei lavori e relative riprese, si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 158,159,160 del R.G.

Art. 28 - PROROGHE

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dal Comune di Loculi previa valutazioni discrezionali ed equitative e purché le domande pervengano, pena la decadenza, con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata per l'ultimazione dei lavori e, comunque, prima del sessantesimo giorno precedente la medesima scadenza.

La proroga potrà essere concessa anche per ritardi dipendenti dai procedimenti di liberalizzazione dei suoli o di immobili occupati da terzi, ovvero dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione.

Il Responsabile del Procedimento, previo parere della Direzione Lavori, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di proroga, emetterà la propria risposta.

In caso di concessione di proroga, la maggior durata dei lavori, anche per cause non imputabili all'impresa, non attribuirà all'Appaltatore alcun diritto a maggiori oneri, indennizzi o equi-compensi e, pertanto, ogni richiesta in tal senso si intenderà inaccettabile, irricevibile ed inammissibile.

In caso di diniego alla proroga da parte del Responsabile del Procedimento, l'impresa appaltatrice non potrà sollevare eccezioni di sorta.

Art. 29 - VERIFICHE PRELIMINARI - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LA VORI

A discrezione della Direzione dei Lavori saranno eseguiti, in corso d'opera, tutte quelle verifiche tecniche e pratiche intese ad accettare la qualità e la quantità dei materiali forniti, le modalità di esecuzione, le installazioni e forniture effettuate ed inoltre si faranno tutte quelle prove preliminari che la Direzione Lavori riterrà opportune per meglio valutare la rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni contrattuali.

I risultati e le prove verranno trascritte in un apposito verbale ove saranno elencate le manchevolezze e le deficienze eventualmente riscontrate e dove verrà fissato un termine entro il quale l'impresa dovrà provvedere alla loro eliminazione.

Ove l'impresa non ripari le deficienze entro il termine fissato, si procederà a norma dell'art. 164 del R.G. e dell'art. 18 del C.G.A..

I controlli e le verifiche eseguite non escludono la responsabilità dell'Appaltatore a norma dell'art. 19 del C.G.A.

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori che, previo adeguato preavviso, procederà alle necessarie operazioni in contraddittorio redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito certificato secondo le disposizioni di cui all'art. 199 del R.G..

Art. 30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti.

Resteranno a totale carico dell'Appaltatore, per qualsiasi causa prodotti, anche eccezionali (compresi gli afflussi di acque meteoriche), i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora coperte o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di macchinari, di baracche o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e, in nessun caso, sotto pena di decadenza, non oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera rimarranno a rischio dell'Appaltatore, per qualunque causa di deterioramento o perdita, e potranno sempre essere rifiutati se, al momento dell'impiego, non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere riconosciuti di forza maggiore, è limitato all'importo dei lavori necessari ed occorrenti per le riparazioni, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

L'argomento, comunque è disciplinato dall'art. 139 del R.G..

Art. 31 -ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - PROTOTIPI - CAMPIONATURE

Qualora, per sopravvenute esigenze si dovessero utilizzare dei materiali non contemplati, gli stessi assieme alle forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre con-ispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del presente C.S.A., dell'art.15 C.G.A. nonché delle norme U.N.I., C.N.R., DIN.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture provverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore dovrà sottoporre, entro il termine max di 10 giorni dalla richiesta della Direzione Lavori ed a sua cura e spese, i campioni dei principali elementi dell'intervento.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire, a propria cura e spese, presso il laboratorio o istituto indicato dalla Direzione Lavori, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della Direzione

Lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.

Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile dei materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Comune di Loculi si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Ad ultimazione dei lavori e su richiesta della Direzione Lavori o del Collaudatore, l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, produrre certificazioni o schede tecniche delle caratteristiche dei materiali utilizzati.

Per le prescrizioni particolari relativi ai materiali previsti in progetto, si rinvia al disciplinare tecnico ed a tutti gli atti progettuali, nessuno escluso, idonei ad individuarli.

Art. 32 - ANNOTAZIONE CONTABILE DEI LA VORI

I lavori a corpo saranno annotati sul libretto delle misure registrando le lavorazioni eseguite, di ui all'art_ 6 del presente CSA ed in analogia, in quanto compatibile e non in contrasto, a quanto disposto dall'art. 184 del R.G..

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento, quantificazione e corpozione delle opere compiute.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti e si procederà come indicato dalla vigente normativa.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Per tutte le opere per le quali si dovesse applicare la tecnica della corpo, le varie quantità dei lavori saranno determinate con misure geometriche, a peso ed a numero, escluso ogni altro metodo.

Per la corpozione delle opere si procederà come indicato all'art. 160 del R.G..

Art. 33 - CONTABILITA 'DEI LAVORI

I documenti amministrativi e contabili per Paccertamento dei lavori e delle somministrazioni sono quelli indicati all'art. 181 del R.G. e, precisamente:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di corpo dei lavori e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- t) gli stati di avanzamento lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione;
- i) esibizione delle ricevute di avvenuto scarico dei materiali di risulta e/o sversamento dei reflui fognari presso le discariche autorizzate.

L'onere e la spesa relativa all'acquisto dei libri contabili ed alla redazione dei documenti contabili sono a carico dell'Appaltatore.

Per la contabilità si procederà secondo le disposizioni dall'art. 178 all'art. 202

Il Direttore Tecnico dell'impresa fomirà ogni e qualunque assistenza tecnica richiesta dalla Direzione dei Lavori non esclusa lo sviluppo di misure e controlli di qualità e quantità.

Art. 34 ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del C.A. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 35 - LIQUIDAZIONI IN ACCONTO E RATA DI SALDO

L'Appaltatore avrà diritto a liquidazioni in acconto (art. 195 del R.G.), in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto dell'eventuale ribasso d'asta e delle prescritte ritenute (0,5%: raggiunge la cifra minima pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00) comprensiva della corrispondente aliquota degli oneri per la sicurezza e ciò previa comunicazione scritta dell'Appaltatore alla Direzione Lavori, dell'ipotesi di raggiungimento della ammontare dei lavori per cui è previsto il pagamento in acconto nonché fino alla concorrenza della rata di saldo pari alla differenza dell'importo degli acconti ricevuti con l'importo del conto finale.

Entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione dell'impresa, la Direzione Lavori trasmetterà gli atti contabili relativi al richiesto stato d'avanzamento al Responsabile del Procedimento.

Dalla predetta data di scadenza di trasmissione del SAL, matureranno i tempi per la emissione del certificato di pagamento (45 gg dalla maturazione del corrispondente stato d'avanzamento) e per il relativo pagamento (60 gg sull'emissione del certificato di pagamento).

Per la redazione dei SAL e per l'ammissibilità dei singoli pacchetti di lavorazione da poter liquidare (solo se eseguiti al 100%), si rinvia a quanto specificato per la programmazione dell'opera di cui all'art. 6 del presente Capitolato.

Tutte quelle lavorazioni e le forniture ritenute dalla Direzione Lavori non eseguite a regola d'arte non verranno ammesse nella contabilità del SAL e quindi non si procederà alla loro liquidazione.

La liquidazione delle rate di acconto, da parte del Responsabile del Procedimento, è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'impresa appaltatrice e della eventuale subappaltatrice, del regolare pagamento dei premi previdenziali, assistenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti (INAIL, INPS, CASSA EDILE) e, da parte del Direttore dei Lavori, del regolare rispetto del programma esecutivo di cui all'art. 6 del presente CSA; ovvero si procederà alla liquidazione del SAL corrispondente alle lavorazioni indicate nel predetto programma esecutivo e coincidenti con il tempo e periodo di presentazione del SAL stesso. Non si procederà alla liquidazione del SAL quando non si avrà corrispondenza tra importo del SAL e tempistica indicata nel programma esecutivo.

La certificazione unica di regolarità contributiva (DURC) dovrà essere relativa, in occasione di ogni SAL e dello Stato Finale, al periodo relativo al relativo SAL e per il cantiere in argomento.

La fatturazione, da parte dell'Appaltatore, dovrà avvenire successivamente alla ricezione del DURC, a pena dell'irricevibilità della stessa fattura con restituzione da parte del RUP.

Ogni fattura dovrà riportare l'identificativo CUP e CIG fornito dall'Amministrazione Comunale.

Non avendo il DURC effetti liberatori per l'Appaltatore, rimarrà impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione della rata di saldo, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione se prescritto, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

La rata di saldo, comunque, non potrà essere inferiore al 5,00% del prezzo netto dell'intera opera e potrà essere liquidata previa garanzia fidejussoria, redatta secondo lo schema 1.4 e scheda tecnica 1.4 del D.M. Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 (S.O.G.U. 11/05/2004 n. 109), pari all'importo della rata maggiorata del tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 124 co. 3 e 235 co.2 del R.G..

Inoltre il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte di cui all'art. 8 del C.G.A..

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

In caso di sospensione dei lavori per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni. l'impresa avrà diritto al pagamento delle opere eseguite anche se non si sarà raggiunta la cifra della rata di acconto. I materiali a piè d'opera, ove accettati dalla Direzione Lavori e depositati presso il cantiere con oneri di sorveglianza diurna e notturna a cura e spese dell'Appaltatore, potranno essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti e valutati al 50% del loro prezzo in opera a norma dell'art. 28 del C.G.A..

L'impresa appaltatrice non potrà pretendere nessun pagamento per lavori eseguiti in più ovvero per quelli eseguiti di propria iniziativa, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

L'ultima rata di acconto, qualunque sia l'importo, corrispondente al 90% del prezzo netto dell'intera opera, al netto delle prescritte ritenute e delle rate di acconto corrisposte, si emetterà dopo il verbale di ultimazione dei lavori.

La rata di saldo, che comprenderà anche lo svincolo delle predette ritenute e differenze, verrà pagata non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione (ove prescritto), previo accertamento dell'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi e previa presentazione di garanzia fideiussoria a norma del combinato disposto degli artt. 124 co. 3 e 235 co. 2 del R.G..

Il pagamento della rata di saldo, come sopra specificato, non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Contemporaneamente alla rata di saldo si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva a garanzia.

Art. 36 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, al Comune di Loculi per i relativi adempimenti.

Non si procederà alla redazione del conto finale se l'Appaltatore non presenterà apposito certificato DURC in corso di validità, specifico per il periodo relativo al relativo SAL finale e per il cantiere in argomento.

Il conto finale potrà essere ritenuto completato solo dopo l'acquisizione del certificato dell'Agenzia delle Entrate circa la verifica della regolarità del pagamento delle imposte e tasse dell'Appaltatore.

Pertanto il tempo sopra indicato per la redazione del conto finale decorrerà dall'acquisizione dei suddetti certificati da parte della Direzione Lavori dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 37 - COLLAUDO

Il collaudo dovrà avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori e dovrà essere ultimato entro tre mesi dall'acquisizione della relazione sul conto finale e di tutte le certificazioni di rito.

Il collaudo sarà espletato secondo le modalità di cui agli articoli del C.A., dell'art. 224 del R.G..

Pertanto non saranno considerati tempi di collaudo quelli derivanti al rilascio, da parte degli Enti previdenziali ed assicurativi nonché dei laboratori ufficiali e/o associazioni menzionati nel presente Capitolato, dei relativi collaudi,

certificati liberatori e/o di regolarità contributiva, certificazioni dei materiali e delle prove eseguite, e quant'altro richiesto ed occorrente per la definizione del collaudo medesimo.

I predetti tempi non attribuibili all'organo di collaudo, saranno opportunamente verbalizzati dal collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

Tali verbali verranno trasmessi al Responsabile del Procedimento per le eventuali determinazioni in merito.

Tutte le spese relative al collaudo, tranne la parcella professionale, sono a carico dell'Appaltatore.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Art. 38 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO A COLLAUDO

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere eseguite, a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori e fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo escludendo, quindi, qualsiasi onere a carico dell'Amministrazione Comunale e salvo i maggiori oneri sanciti dagli artt. 1666-1667-1668-1669-1673 del Codice Civile. L'impresa, oltre ad essere responsabile della perfetta manutenzione delle opere fino al collaudo, salvo i danni eventuali ed il normale deperimento dovuto all'uso e a colpa di terzi, sarà tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e modificazione che in sede di collaudo saranno giudicati necessari. A garanzia degli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, l'Appaltatore presenterà polizza fidejussoria indicata all'art. 16 del presente CSA.

Art. 39 - ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico ed a spese dell'Appaltatore i seguenti oneri, adempimenti e prescrizioni:

1. L'acquisizione preventiva, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, di tutti i pareri necessari per rendere cantierabile il progetto esecutivo.
2. Tutte le spese e gli oneri già indicati e previsti negli articoli del presente Capitolato Speciale nonché in quelli del C.G.A. e del R.G..
3. Studio della tempistica, del programma esecutivo e del WBS.
4. Redazione piani di sicurezza operativi e/o sostitutivi.
5. Tutte le spese di contratto, di registrazione, diritti e spese contrattuali e per l'acquisto e vidimazione dei libri contabili.
6. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione, di protezione, di sicurezza ed igiene.
7. La messa in sicurezza del cantiere mobile, mediante l'installazione di idonea segnaletica diurna e notturna, nonché eventuale segnaletica stradale per avvertimenti di pericolo e/o deviazioni di traffico veicolare.
8. Impiego di personale addetto ("movieri") per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale in presenza di cantiere stradale e/o intervento temporaneo di automezzi atti all'appalto.
9. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori.
10. Le indennità o il pagamento di occupazioni temporanee di aree o immobili privati, per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 64 e seguenti della legge 26/05/1865 n. 2359.
11. Il pagamento di indennità, tasse, occupazioni di suolo pubblico e quant'altro richiesto, eventualmente, dal Comune.
12. La fornitura ed installazione di almeno n° 1 tabellone relativi all'appalto delle dimensioni e tipo indicato al precedente art. 22.
13. L'approntamento di tutte le opere provvisorie e schenature di protezione.
14. La manutenzione e la piena efficienza dei macchinari e delle attrezzature di lavoro.
15. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere.
16. L'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli.
17. La vigilanza e guardiania del cantiere, fino a collaudo, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera. Per la custodia del cantiere l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
18. La stipula di una polizza R.C.T. ed a garanzia delle opere di manutenzione fino a collaudo, con massimale unico pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) ai sensi e per gli effetti di quanto indicato all'art. 16 e 37 del presente capitolato.

19. La pulizia costante del cantiere e la pulizia a fine lavori compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
20. La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere.
21. Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi,
22. Tutti gli adempimenti, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere, di rilasciare pareri quali: VV.F., , ACQUEDOTTO, CORPO FORESTALE, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica, compreso eventuali elaborazioni grafiche e/o relazioni tecniche, per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti, per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.
23. Le spese per campioni, saggi e prove di laboratorio, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con l'onere della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e delle operazioni di collaudo.
24. L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione Comunale in attesa della posa in opera o quindi ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuali nei siti di deposito che saranno indicati dall'Amministrazione Comunale o dalla DD.LL.
25. Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori.
26. L'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un Direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria se non dipendente stabilmente dell'Appaltatore e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dei lavori, al Comune di Loculi che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richiesta per ulteriori compensi.
27. L'assistenza con mano d'opera, mezzi od attrezzature specifiche di tutte le prove, verifiche, controlli o rilievi agli impianti eventualmente disposte dalla Direzione Lavori e/o dal Collaudatore.
28. Realizzazione di prototipi e campioni nel numero e nella corpo stabiliti dalla Direzione Lavori apportandovi tutte le modifiche ed i miglioramenti anche non previsti nei grafici esecutivi.
29. Le spese per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione ed ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla D.L.. Le fotografie saranno nel formato 18x24, a colore, riprodotte nel numero di copie richieste dal D.L. unitamente al negativo. Il numero totale di riproduzioni non potrà essere superiore al numero di 500 per tutta la durata dell'appalto. Oltre alle fotografie, la direzione lavori potrà richiedere, sempre a spese dell'Appaltatore, anche rilievi filmati durante l'esecuzione delle opere.
30. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 55/90, gli oneri della sicurezza e le spese per tutti gli adempimenti indicati all'art. del C.A., compreso le spese e gli oneri per il Responsabile dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
31. Impiegare nei lavori, ai sensi e per gli effetti del D.M. Ambiente 08/05/2003 n. 203 (G.U. 05/08/2003 n. 180), almeno il 30% di manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati.
37. Tutti gli oneri e le spese per il recapito dei rifiuti presso una discarica autorizzata. Quando l'Appaltatore non adempia ai predetti obblighi, l'Ente appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In tal caso sarà applicata, inoltre, una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti, nel caso che ai pagamenti stessi, debba provvedere l'Ente appaltante. Per la mancanza o il cattivo stato della tabella di cantiere sarà applicata all'Appaltatore una multa di

€ 1000,00 (euro mille/00) ed una penale giornaliera di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) dal giorno della contestata inadempienza fino a quella dell'apposizione o riparazione.

L'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale appaltante nonché l'importo delle multe e delle penali, saranno addebitate sul primo certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri specificati nel presente articolo e negli altri articoli è conglobato nei prezzi unitari e/o a corpo allegati all'offerta avendone, l'impresa, tenuto conto nella formulazione dei prezzi medesimi.

Art. 40 - PERSONALE DELL'APPALTATORE - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi nazionali e provinciali, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza ed assicurazione dei lavoratori dipendenti impegnati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Quindi l'Appaltatore è obbligato ad applicare sia le condizioni normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro operanti alla data dell'offerta nella categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, che le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della realizzazione dei lavori.

E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative.

L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 23/06/1967 n° 1643

che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.

In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla stazione appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, l'Ente Appaltante procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti.

L'Ente Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

L'Ente Appaltante disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto a valere sulle ritenute, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CGA.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potrà procedersi secondo i disposti dell'art. 13 del CGA.

L'Appaltatore dovrà comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere secondo il piano di sicurezza redatto dall'impresa.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà assicurare, ai sensi dell'art. 6 della legge 03/08/2007 n° 123 ed art. 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs n° 81/08 e s.m. e i., così come integrato dall'an. 5 della legge 13/08/2010 n° 136,

che il personale occupato, di qualunque impresa partecipante o ditta fornitrice o installatrice, sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; i lavoratori sono tenuti ad esporre la predetta tessera; in violazione del suddetto obbligo, sia l'Appaltatore che i lavoratori, saranno soggetti alle sanzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 6 della legge n° 123/07 ed art. 55 del D.Lgs n° 81/08 e s.m. e i. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.Lgs n° 81/08 e s.m. e i., deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 41 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente Capitolato.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle regole dell'arte e alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei grafici esecutivi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Comune di Loculi e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Comune di Loculi in conseguenza della sospensione.

Art. 42 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI

Il Comune di Loculi, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato alla direzione lavori.

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti interrompendo, se necessario, i lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori e considerata tra le cause di forza maggiore previste dal C.G.A..

Nel caso in cui detti materiali restino in proprietà al Comune di Loculi, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in un luogo, indicato dalla Direzione Lavori, entro il territorio di competenza del Comune di Loculi, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Art. 43 - CONDIZIONI DISAGIATE E/O CONTEMPORANEA ESECUZIONE

L'impresa, nel dichiarare di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi ha tenuto conto anche di tutte le eventuali condizioni di disagio in presenza delle quali si dovrà comunque operare: presenza di uffici in funzione, presenza di pubblico, presenza di mobili e suppellettili, spostamenti e/o protezione e/o risistemazione di questi ultimi, e quant'altro collegato strettamente alle contingenze locali.

L'impresa inoltre, senza poter sollevare obiezione alcuna, accetta l'esecuzione dei lavori in questione anche con la presenza contemporanea sui luoghi di maestranze e mezzi del Comune di Loculi, di eventuali altre imprese, subappaltatori, fornitori e quant'altro.

L'impresa appaltatrice quindi dichiara di aver tenuto conto di tutte le suddette circostanze nella

fomulazione dei prezzi offerti e, di conseguenza, non avrà diritto a pretendere alcun compenso o indennizzo o risarcimento o variazione dei prezzi o risoluzione del contratto od altro per ogni conseguenza derivante dalle predette circostanze e, quindi, per intralci, sovrapposizioni, soggezioni, rallentamenti, difficoltà operative, condizioni disagiate, contemporanea esecuzione, ecc..

Art. 44 - GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione Comunale appaltante prima che il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferite del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite al Comune di Loculi.

Art. 45 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli del C.A., saranno di competenza, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, del giudice ordinario del luogo dove sarà stipulato il contratto, come stabilito ai sensi dell'art. 34.1 del CGA.

Resta escluso il deferimento al collegio arbitrale.

Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'art. 31 del CGA e del RG, in particolare art. 217 del RG.

Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale si applicherà il disposto degli articoli del C.A..

Le riserve saranno definite con le modalità di cui agli articoli del C.A., all'art. 32 del CGA

Art. 46 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera e delle forniture indicate dovrà, comunque, avvenire nella più completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti, che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, etc.) dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere

dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a corpo, a forfait, etc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco Prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

Art. 47 - CONSEGNA DELL 'OPERA ALL 'ENTE APPAL TANTE

Successivamente al collaudo e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Ente appaltante della documentazione necessaria, l'opera sarà presa in consegna dal medesimo Ente permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

È facoltà dell'Ente appaltante di utilizzare l'opera o parti funzionali di essa prima che intervenga il collaudo, qualora ne abbia la necessità e sempreché si verificano le condizioni e le modalità di cui all'art. 230 del R.G..

Art. 48 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136 "Piano straordinario antimafia", tutti gli operatori coinvolti nel presente appalto, sono obbligati ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico (bancario o postale), fatti salvi i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,

nonché quelli a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo della documentazione della spesa.

Ogni bonifico deve riportare il codice unico di progetto (CUP) che fornirà la Stazione Appaltante.

Ogni fattura dovrà riportare l'identificativo CUP.

Tra i documenti da presentare per la verifica dei requisiti per Faggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato oltre alle generalità ed al codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso.

La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligo contrattuale tra le parti, pena la nullità assoluta del contratto stesso.

I contratti di subappalto e subcontraenti devono contenere la clausola contrattuale circa la tracciabilità dei pagamenti, pena la nullità assoluta del relativo contratto.

La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010.

Art. 48 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale appaltante eserciterà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei lavori a spese dell'Appaltatore, oltre che nei casi previste dalle leggi e/o regolamenti vigenti, anche nei seguenti casi:

1. quando l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, sia in notevole ritardo rispetto all'avanzamento regolare dei lavori; per notevole ritardo si intende un periodo complessivo, anche non consecutivo, che determina una penale superiore al 10% dell'importo del contratto;
2. quando l'Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista e/o autorizzata, sospenda l'esecuzione dei lavori per oltre 30 giorni anche non consecutivi.
3. al verificarsi delle situazioni previste agli articoli del C.A.;
4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
5. abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
6. proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,

comma 1, lettera e), del D.Lgs n. 81/08 e s.m. e i.;

7. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

È fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo del C.A.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato così come la contestazione non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed il cantiere nello stato in cui si trovano.

Art. 49 -ARTICOLI RICORRENTI NEL CAPITOLATO E NEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Per i rapporti gli articoli che regolano il rapporto tra l'Ente Appaltante e la ditta appaltatrice si riferiscono alla normativa di riferimento per il settore dei lavori in oggetto

Art. 50 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO OBBLIGO DI RITIRO DOCUMENTI DI GARA E SOPRALLUOGO

Le Ditte concorrenti dovranno, potranno ritirare i documenti di gara (Capitolato Speciale d'Appalto, Piano di coordinamento della sicurezza, Schema di contratto, Elenco elaborati approvati con Determina Dirigenziale n. del presso il Servizio Gare della Direzione LL.PP. , con spese a proprio carico e previa prenotazione telefonica e dovranno prendere visione, dello stato dei luoghi, dell'effettiva consistenza dei lavori da effettuarsi.

Ai succitati sopralluoghi, eventualmente concordati con il R.U.P., potranno partecipare al massimo due incaricati per ogni Ditta concorrente, forniti di delega della Ditta stessa e fotocopia di un documento di identità.

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà per procedura aperta o per manifestazione di interesse, secondo quanto regolamentato dall'art. 122 del D. Lgs 163/2006 abrogato dal 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016), determinato mediante ribasso sulla somma posta a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, ed in conformità dell'indirizzo del Consiglio Comunale espresso con propria, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza saranno invitati almeno dieci soggetti con idonei requisiti di qualificazione.

Si precisa che:

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto:

- a) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;

L'Amministrazione Comunale non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, in ragione dei costi sostenuti per la preparazione, redazione e presentazione dell'offerta.

La corretta esecuzione del progetto esecutivo approvato.